



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## DECISIONE A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 €

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura di un servizio di reclutamento e contrattualizzazione di personale tecnico specializzato, nell'ambito della proroga del contratto con AICS, al fine di consentire il completamento dei lavori e degli adempimenti previsti per la chiusura dei lavori, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la redazione del certificato di regolare esecuzione e per l'espletamento delle attività propedeutiche alle verifiche finali del Rup, ai sensi del d.lgs 36/2023 come da contratto con la Ditta IMKAN Construction art. 4 per esigenze di ricerca del Dipartimento Sagas/Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 3.460,00 esente Iva. Non sono previsti oneri per la sicurezza - RUP Dott.ssa Silvia Urbani CIG: B72449D6CD – CUP B55F21000560005 Buono d'ordine U-GOV 45 del 10/06/2025

*Il Dirigente/il Direttore/il Responsabile di Struttura,*

VISTO il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare il co. 1 dell'art 17 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DANDO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, co. 1 del d.lgs. 36/2023 è nominato Responsabile Unico di Progetto la dott.ssa Silvia Urbani, il quale ha dichiarato l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del successivo art. 16;

CONSIDERATO che, in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATI i principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";



VISTI lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, della Legge n. 125/14 concernente la "disciplina generale della cooperazione internazionale per lo sviluppo" che elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo e il successivo art. 2.1 concernente "i destinatari e i criteri" a mente del quale l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner;

DATO ATTO che l'art. 24 della Legge n. 125/14 prevede che la realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione venga affidata tramite convenzioni ad "Amministrazioni dello Stato, Università o enti pubblici (omissis)";

RICHIAMATO l'art.15, comma 1 del Decreto MAECI in concerto con il Ministero delle Finanze n.113/15 (Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo) che prevede che le convenzioni di cui al citato art. 24 della legge 125/14 "determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati";

PRESO ATTO della Convenzione per la realizzazione del Progetto dal titolo :“Programma a sostegno della ripresa socioeconomica nell'area protetta del Castello di Shobak n.12253/01/1” stipulata tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata “AICS”), nella persona del Direttore Luca Maestripieri, e l'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), nella persona del Direttore Prof. Andrea Zorzi, (nel prosieguo anche “Convenzione”);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 della prefata Convenzione, sono designati, quale Responsabile scientifico, il prof. Michele Nucciotti afferente al Dipartimento SAGAS e



quale responsabile amministrativo il dott. Stefano Franci, RAD del Dipartimento SAGAS al momento dalla stipula della Convenzione;

VISTA la richiesta di una estensione temporale del progetto al 30.06.2025 alla Agenzia AICS, la quale ha formalmente accettato con Nota Registro AICS I.0020304 del 09.04.2025, per eseguire il completamento esecutivo dei lavori del cantiere e delle azioni di verifica e controllo dei lavori effettuati dal RUP come da D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 11 comma 2, secondo il quale nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'[allegato I.01](#);

CONSIDERATO che la possibilità di poter usufruire di una Agenzia in loco che possa farsi carico di reperire le professionalità tecniche quali il Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico di Progetto, consente una migliore conciliazione fra la normativa italiana e comunitaria con quella della Giordania nel pieno rispetto della normativa locale in materia di contrattualistica del personale e reperimento servizi qualificati;

VISTA l'estensione temporale del progetto al 30/06/2025 e la necessità di procedere alla rettifica integrativa del contratto del 26.05.2023 di cui alla Determina Prot. N. 0112285 del 23.05.2023 che individua nell'agenzia di ALWABEL di Amman-Giordania l'operatore economico affidatario;

VISTO l'art. 17 del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 (Correttivo al Codice appalti) che ha modificato l'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023, relativo al principio di rotazione degli affidamenti in merito alla deroga al principio di rotazione; in particolare all'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023 il comma 4 è stato sostituito dal seguente: "4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto";



VISTO che ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D. Leg.vo 36/2023, è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO che la qualità dei servizi offerti dall'agenzia ALWABEL di Amman-Giordania, come da contratto del 26.05.2023 di cui alla Determina Prot. N. 0112285 del 23.05.2023 è coerente con le indicazioni del Legislatore ai sensi del comma 4 art. 49 del D.lgs. 36/2023;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel prosieguo anche "Codice Appalti") il cui art. 13, rubricato "Ambito di applicazione", prevede al co. 2 che: "le disposizioni del codice non si applicano ai [omissis] contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto" e, al successivo co. 5: "l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3" e devono pertanto essere eseguiti in modo trasparente, imparziale e nel rispetto della concorrenza;

RICHIAMATO, il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, il cui art. 68, rubricato "Procedura per la stipulazione", prevede che: "la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero è regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali";

TENUTO CONTO che la Convenzione "Programma a sostegno della ripresa socioeconomica nell'area protetta del Castello di Shobak" prevede, tra le regole tecnico-contabili, che l'Ente esecutore è chiamato a rispettare, che le spese relative a forniture, lavori e servizi diversi dalla realizzazione di "progetti" o di "fasi di progetti" debbono essere effettuate nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica nel rispetto del Codice Appalti in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e locali, in particolare le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014;

CONSIDERATO, altresì, che il citato art. 13 del Codice Appalti dispone al co. 4 che: "con il regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai



sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia;

DATO ATTO che l'art. 225, comma 5 del Codice Appalti prevede che: “fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e *della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192*” (nel prosieguo anche “Regolamento”);

CONSIDERATO l'art. 13, co. 4 in cui si fa riferimento al “Regolamento del Ministero degli Affari Esteri”;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 prevede un tessuto normativo speciale chiamato ad armonizzare la disciplina nazionale in materia di evidenza pubblica con la normativa del luogo in cui il contratto d'appalto deve essere stipulato;

RITENUTO che, giusto il riferimento all'ultima alinea dell'art. 13 co. 4 del D.lgs 36/2023, l'ambito applicativo del predetto Regolamento, costituente normativa speciale, sia relativo ai soli appalti banditi in Italia ma da eseguirsi all'estero tanto più che la disciplina del Codice dei Contratti appare chiaramente dettata per applicarsi alle procedure di gara bandite in Italia e ai contratti parimenti da eseguirsi nel territorio nazionale;

VISTO che il predetto Regolamento si applica alle amministrazioni che possiedono una “sede estera”, per tale dovendosi intendere “ciascuno degli uffici e delle sedi, comunque denominati, presenti all'estero di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001” (art. 1, comma 2, lett. f);

CONSIDERATO che l'Ateneo, essendo privo di una sede presso il Regno Hascemita di Giordania, difetta del predetto requisito;



RITENUTO altresì che ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi al Codice civile, di potersi ricorrere ad un'interpretazione analogica del Regolamento sussistendo l'ipotesi di una somiglianza rilevante tra l'appalto da eseguirsi all'estero bandito in Italia da una amministrazione con sede nel paese di esecuzione e il caso, non normato dalla disciplina speciale, dell'appalto da eseguirsi all'estero bandito da un'Amministrazione priva di sede nel luogo straniero di esecuzione, rilevando, altresì che l'applicazione in via analogica della summenzionata normativa non genera né antinomie né esiti illogici o irragionevoli dal punto di vista del sistema giuridico;

VISTA la richiesta di acquisto del Professore Michele Nucciotti, responsabile scientifico del progetto AICSGIORDANIA\_2021, autorizzato all'estensione temporale del progetto al 30/06/2025, di procedere alla rettifica integrativa del contratto del 26.05.2023 di cui alla Determina Prot. N. 0112285 del 23.05.2023 finalizzata all'affidamento diretto per la fornitura di un servizio di reclutamento e contrattualizzazione di personale tecnico specializzato, nell'ambito della proroga del contratto con AICS, al fine di consentire il completamento dei lavori e degli adempimenti previsti per la chiusura dei lavori, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la redazione del certificato di regolare esecuzione e per l'espletamento delle attività propedeutiche alle verifiche finali del Rup, ai sensi del d.lgs 36/2023 come da contratto con la Ditta IMKAN Construction art. 4 per esigenze di ricerca del Dipartimento Sagas/Università degli Studi di Firenze;

CONSIDERATO il riferimento alla struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative, l'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché la qualità della prestazione resa nel precedente affidamento, si ritiene, vista l'estensione temporale del progetto al 30/06/2025, la necessità di procedere alla rettifica integrativa del contratto del 26.05.2023 di cui alla Determina Prot. N. 0112285 del 23.05.2023 ed individuare nell'agenzia di ALWABEL di Amman-Giordania l'operatore economico affidatario che quantifica in euro 3.460 oltre Iva il costo per la fornitura di un servizio di reclutamento e contrattualizzazione di personale tecnico specializzato, nell'ambito della proroga del contratto con AICS, al fine di consentire il completamento dei lavori e degli adempimenti previsti per la chiusura dei lavori, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la redazione del certificato di regolare esecuzione e per l'espletamento delle attività propedeutiche alle verifiche finali del Rup, ai sensi del d.lgs 36/2023 come da contratto con la Ditta IMKAN Construction



art. 4 come da preventivo agli atti;

PRESO ATTO che l'Operatore economico affidatario ha reso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, nonché prodotto i certificati ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva EU 24/2014 Art. 57 corredati dalla relativa traduzione autenticata, come da parere ANAC n. 3754/2022 e MIMS 1359/2022, resa dinanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza;

DATO ATTO che la stazione appaltante verificherà l'assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice e che, pertanto, la Stazione appaltante si riserva ogni più ampio potere di autotutela in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e del DPR 445/2000;

RICHIAMATO l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 e il Regolamento di Ateneo sulle verifiche a campione delle dichiarazioni rese dagli operatori economici in occasione di affidamenti diretti di importo non superiore a euro 40.000, prot. N 277701 del 17/11/2023, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti dell'Operatore economico affidatario potranno essere soggette a verifica a campione secondo le modalità nel prefato Regolamento;

RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi fino all'importo di euro 140.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126 convertito in Legge 20 dicembre 2019 n 159 ai sensi del quale non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di Ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione *[anche didattica nel caso di acquisti ICT]*:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 449 450 e 452 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in materia di ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;



b) le disposizioni di cui all'articolo 1 commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione;

PREMESSO quanto disposto dall'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023 (Libro I, Parte II del nuovo codice dei contratti pubblici) che obbliga, a partire dal 1° gennaio 2024, ogni stazione appaltante a svolgere attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, utilizzando una "piattaforma di approvvigionamento digitale" certificata idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;

RITENUTA tale previsione funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice;

CONSIDERATO quanto disposto nel comunicato del 10/01/2024, dal Presidente dell'ANAC, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero che, al fine di favorire le Amministrazioni all'adeguamento ai nuovi sistemi digitali e all'utilizzo delle PAD e, altresì, consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, è possibile utilizzare, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link [https://www.anticorruzione.it/-/piattaformacontratti pubblici](https://www.anticorruzione.it/-/piattaformacontratti-pubblici), disponibile fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il Comunicato del Presidente Anac del 18 dicembre 2024 in merito all'adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024 con la conseguente estensione della proroga all'utilizzo della PCP fino al 30/06/2025;

VISTA la possibilità di utilizzare tale strumento in modalità suppletiva per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate;



VISTA l'immediatezza consentita dall'interfaccia PCP messa a disposizione da ANAC al fine del raggiungimento degli stessi obiettivi, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza, attribuiti alle PAD, il cui funzionamento procedurale risulta ben più complesso e pertanto sproporzionato rispetto al risultato che deve conseguire e dunque non sempre adeguato al raggiungimento di un'efficace azione amministrativa;

CHE tale criterio di selezione contribuisce al rispetto del principio del risultato quale attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come sancito dall'art.1 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra evidenziate e nel rispetto dei principi di cui alla Parte I e II della Parte I del Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato.

VISTA la copertura finanziaria della spesa che graverà per euro 3.460,00 progetto AicsGiordania\_2021 CUP B55F21000560005 a disposizione del professore Michele Nucciotti;

DATO ATTO che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del d.lgs. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI e che in conseguenza non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore;

DATO ATTO che ai sensi del co. 4 dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto, non è richiesta la prestazione della garanzia definitiva per le seguenti motivazioni: caratteristica del mercato di riferimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, in forma scritta, in modalità elettronica mediante scrittura privata *in alternativa* mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;



CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art 55 co. 2 del D.lgs. 36/2023 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto;

ciò premesso

#### DISPONE

- a) L'affidamento diretto mediante tramite Pcp, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura di un servizio di reclutamento e contrattualizzazione di personale tecnico specializzato, nell'ambito della proroga del contratto con AICS, al fine di consentire il completamento dei lavori e degli adempimenti previsti per la chiusura dei lavori, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per la redazione del certificato di regolare esecuzione e per l'espletamento delle attività propedeutiche alle verifiche finali del Rup, ai sensi del d.lgs 36/2023 come da contratto con la Ditta IMKAN Construction art. 4 per esigenze di ricerca del Dipartimento Sagas/Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo pari a euro 3.460,00 esente Iva. Non sono previsti oneri per la sicurezza per esigenze di ricerca del Dipartimento Sagas/Università degli Studi di Firenze, all'impresa Al-Wabel Recruitment Agency – 21 st Al Yanabea St. Wakalat, Swefiyeh, Amman-Jordan - VAT 4077644;
- b) Il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Silvia Urbani che accerterà la regolare esecuzione del contratto;
- c) l'affidamento in oggetto è espressamente condizionato all'esito positivo delle espletande verifiche sul fornitore in ordine al possesso dei requisiti di capacità a contrarre di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- d) che la spesa per l'affidamento graverà per euro 3.460,00 progetto AicsGiordania\_2021 CUP B55F21000560005 a disposizione del professore Michele Nucciotti;
- e) che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- f) che il contratto d'appalto si intende stipulato con scrittura privata/mediante buono d'ordine, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 e che sarà sottoposto alla condizione



risolutiva dell'esito positivo delle verifiche di legge circa il possesso dei requisiti generali dell'Appaltatore di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;

g) Il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di legge;

Firenze, 10/06/2025

Il Dirigente/Direttore/Responsabile